



**Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente**

Documento di consultazione 289/2018/R/com
Osservazioni di Energia Concorrente



ENERGIA CONCORRENTE



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Concorrente al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**ARERA**) 289/2018/R/com, recante *Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del codice di condotta commerciale (DCO)*, con termine invio osservazioni 8 giugno 2018.

* * *

Premessa

Energia Concorrente comprende le ragioni alla base dello sforzo dell'ARERA di armonizzare le informazioni che il cliente finale potrà trovare sulle Schede di confrontabilità (**Schede**) previste dal Codice di Condotta Commerciale con quelle che potrà trovare sul Portale Offerte (**Portale**) che sarà prossimamente operativo. Tuttavia, riteniamo opportuno che il Regolatore tenga in dovuta considerazione, oltre ai benefici eventualmente derivabili da tale armonizzazione anche il non indifferente sforzo iniziale richiesto dalla modifica delle Schede attualmente in uso.

A nostro avviso, infatti, nonostante lo sforzo richiesto, un completo allineamento tra le stime prodotte dal Portale e quelle presenti nelle Schede potrebbe non essere mai del tutto raggiungibile (data la diversa rappresentazione di tasse ed imposte, il calcolo eseguito su profilo di consumo standard rispetto ai dati di consumo effettivi inseriti dal cliente e poi dal Sistema Informativo Integrato - **SII**, ecc.), né strettamente necessario visto il diverso *target* di utenza a cui sono indirizzati i due strumenti.

Per di più, la cessazione dei regimi tutelati prevista per il primo luglio 2019 comporterebbe l'implementazione di modifiche ai sistemi valevoli solo per un limitato lasso di tempo.

Per le ragioni sopra esposte, riteniamo più opportuno ed efficiente concentrare l'attenzione sulla possibile evoluzione delle Schede come utile strumento di informazione alla clientela **una volta superati i regimi di tutela**.



Auspichiamo che qualora l'ARERA confermasse l'intenzione di rivedere le attuali Schede, tenga comunque in debito conto le potenziali problematiche di seguito segnalate, oltre a quelle evidenziate in risposta ai singoli spunti di consultazione.

In particolare, non vi è cenno nel DCO ai servizi aggiuntivi alle forniture, pur costituendo questi ultimi una importante caratterizzazione delle singole offerte di energia elettrica e/o di gas. Nell'ottica di uno sviluppo concorrenziale del mercato libero, il cliente dovrebbe ricevere informazioni anche su detti servizi. Sia il Portale che le Schede - nella loro auspicata evoluzione da strumenti comparativi a strumenti informativi - dovrebbero dar loro adeguato risalto, posto che i servizi aggiuntivi distinguono il mercato libero dal mercato regolato o dalle offerte PLACET, per i quali l'unica variabile è il prezzo. Peraltro, ciò permetterebbe di rendere i clienti finali maggiormente consapevoli delle potenzialità del mercato libero e darebbe loro la possibilità di scegliere un'offerta sia in base ai servizi aggiuntivi che differenziano un venditore rispetto ad altri che alla qualità delle prestazioni del venditore stesso. Per converso, un cliente che decidesse di dar valore alla sola componente di prezzo potrebbe trovare soddisfazione nell'ambito delle offerte PLACET.

Risposta ai singoli spunti di consultazione

Q1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?

Si condividono gli orientamenti espressi con riferimento alla rappresentazione delle tasse e imposte e degli sconti.

Con riferimento ai criteri di stima della spesa annua, sebbene si riconosca l'utilità di adottare lo stesso criterio nelle Schede e nel Portale, si ravvisano forti criticità. Il Regolamento Portale allegato alla delibera 51/2018/R/com affida infatti al Gestore del SII l'incarico di individuare in tutti i casi i valori

forward da utilizzare per il calcolo della stima della spesa (art. 17). Il DCO a sua volta propone che i venditori adottino per le Schede gli stessi criteri di cui all'art. 17 del Regolamento; questa previsione porrebbe tuttavia una serie di criticità:

- per le offerte PLACET, l'Acquirente Unico (AU) non ha finora individuato né la primaria Agenzia di rilevazione dei prezzi da adottare come riferimento per le offerte di energia elettrica (come previsto dall'art. 17.3 del Regolamento Portale) né ha individuato l'arco temporale entro cui effettuare la media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali (l'art. 17.1 del Regolamento Portale si limita a fare riferimento alla media aritmetica delle quotazioni *forward* rilevate in un arco temporale significativo del mese antecedente quello di consultazione del Portale). Di conseguenza, in assenza di indicazioni precise sulle quotazioni *forward* da adottare, il rischio è che gli operatori riportino sulle proprie Schede un valore di stima della spesa annua non coerente né con quello che verrà pubblicato sul Portale, né con quello adottato dai *competitors*;
- per le offerte diverse dalle PLACET, i venditori verrebbero incaricati di scegliere i riferimenti delle quotazioni *forward* delle proprie offerte, mentre nel Regolamento Portale all'art. 17.3 è previsto che in tali casi debba essere AU a individuare le quotazioni *forward* da adottare. In questo caso, oltre al rischio di incoerenza tra la stima della spesa annua che verrà riportata sulla Scheda e quella che apparirà a Portale, si segnala la criticità legata al fatto che i venditori di norma non hanno la licenza per la diffusione dei valori degli indici (ad esempio PUN, PSV, TTF), in quanto le licenze in possesso delle società di vendita permettono l'uso di tali valori ai soli fini della fatturazione. Le elaborazioni delle quotazioni *forward* degli indici costituiscono, inoltre, una *intellectual property* aziendale sulla base delle quali gli operatori assumono anche le proprie scelte strategiche.



Di conseguenza, al fine di consentire agli operatori di riportare sulle proprie Schede un valore di stima della spesa annua coerente con quello che verrà pubblicato sul Portale, e confrontabile con quello adottato dai *competitors*, si ritiene indispensabile (sia per le offerte PLACET, che per tutte le altre tipologie di offerte) che AU fornisca una fonte ufficiale (ad esempio sul sito di AU stesso o dell'ARERA) dei valori delle quotazioni *forward* che gli operatori dovranno prendere a riferimento per le proprie Schede, con indicazione dell'arco temporale adottato come riferimento e della frequenza di aggiornamento, prevedendo al contempo la conservazione della serie storica dei dati.

L'utilizzo della funzionalità del Portale che dovrebbe consentire ai venditori di visualizzare la stima della spesa annua associata all'offerta prima della sua pubblicazione rappresenta un utile strumento di verifica, ma non può a nostro avviso rappresentare l'unico riferimento per la compilazione delle Schede da parte degli operatori; in ogni caso tale strumento dovrà prevedere una chiara indicazione delle quotazioni *forward* adottate per la stima.

Q2. Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?

Non si condivide la proposta di rappresentare nella Scheda relativa all'energia elettrica il solo "profilo tipo" ai fini della comparazione della spesa annua, eliminando dalla rappresentazione gli ulteriori 2 profili attualmente previsti dal Codice di Condotta Commerciale ("profilo spostato su fasce non di punta" e "profilo spostato sulla fascia di punta"). Il "profilo tipo" proposto dall'ARERA non è infatti adeguato a rappresentare correttamente i risparmi di spesa che il cliente può conseguire rispetto al servizio di tutela sottoscrivendo offerte normalmente commercializzate dai venditori e destinate a una sempre maggiore diffusione grazie allo sviluppo dei sistemi *smart meter 2G*, quali le offerte con strutture biorarie e le offerte rivolte ai *prosumer*.



Inoltre, non condividiamo l'aggiunta sulla scheda dedicata all'energia elettrica delle colonne C e D. Riteniamo infatti che il facsimile proposto dall'Autorità non prenda in considerazione la possibilità (peraltro già attuata da diversi soggetti) che un operatore compari sulla medesima Scheda di energia elettrica sia l'opzione monoraria che quella bioraria di una stessa offerta. In questo caso, i calcoli della minore spesa (C) e della variazione percentuale (D) dovrebbero avvenire comparando il prezzo di maggior tutela sia con l'opzione monoraria che con quella bioraria, dando luogo ad una duplicazione delle colonne. Riteniamo invece di più semplice comprensione anche per il cliente ridurre al minimo il numero dei numeri da confrontare, prevedendo solo le colonne riportanti la spesa con l'evidenziazione grafica (ad esempio in grassetto) dell'opzione più conveniente.

Q3. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzati nelle schede per la fornitura di energia elettrica? Se no, per quale motivo?

Ai fini di una razionalizzazione ed una maggiore immediatezza nella comprensione delle informazioni contenute nella Scheda, segnaliamo l'opportunità di individuare un numero inferiore di livelli di consumo per i due settori, escludendo quelli meno rappresentativi.

Q4. Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l'offerta presentata? Se no, per quale motivo?

Q5. Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?

Come accennato, riteniamo che le Schede debbano essere rese puramente informative. La regolazione già prevede altri strumenti finalizzati a



consentire al cliente finale il confronto trasparente e neutrale della stima della spesa annua associata alle diverse offerte presenti a mercato, in particolare attraverso il Portale che sarà prossimamente operativo.

L'evoluzione delle Schede e in generale della disciplina relativa alle informazioni pre-contrattuali dovrebbe andare nella direzione di fissare solo principi generali, consentendo al singolo venditore di decidere *format* e contenuti dell'informazione fornita al fine di stimolare l'ingaggio e la conoscenza del consumatore finale. Questo è ciò che sta avvenendo anche in Paesi in cui la completa liberalizzazione del mercato finale dell'energia ha già avuto luogo, come la Gran Bretagna, dove molte delle misure descritte nel presente DCO sono attualmente oggetto di una consultazione di OFGEM che ne propone il superamento¹. Si coglie l'occasione per evidenziare come alcuni degli strumenti rilevati nell'ambito della ricognizione effettuata dal Regolatore appaiano fuorvianti. Con riferimento, ad esempio, al calcolatore del risparmio si segnala come informazioni generiche quali quelle richieste in *input* non siano sufficienti ad individuare la corretta valorizzazione dei consumi annui del cliente finale né la loro attribuzione nel tempo. Si noti inoltre come lo strumento escluderebbe dall'analisi l'eventuale offerta in essere non presente a Portale, in quanto "non generalizzata" o non più disponibile nel paniere di offerte stipulabili, bensì potenzialmente più vantaggiosa per il cliente. Lo strumento sarebbe inoltre carente nel dare evidenza ad eventuali servizi aggiuntivi automaticamente inclusi nell'offerta.

Q6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.

Qualora l'ARERA intendesse comunque procedere con le modifiche prospettate, tenuto conto dell'onerosità in carico agli operatori dell'attività

¹ OFGEM Public consultation: Domestic supplier-customer communications rulebook reforms -

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/05/policy_consultation_-_domestic_supplier-customer_communications_rulebook_reforms.pdf



derivante dalle modifiche previste sia con riguardo ai criteri di stima della spesa annua che dei modelli di Scheda, si ritiene opportuno prevedere tempistiche più ampie rispetto a quelle proposte. Coerentemente, si suggerisce di adeguare le tempistiche di entrata in operatività del Portale previste dalla delibera 51/2018/R/com, al fine di evitare di trasferire ai clienti finali, in una prima fase iniziale, informazioni discordanti tramite i gli strumenti delle Schede e del Portale.

Si segnala peraltro che prevedendo una partenza "sfasata" per l'utilizzo dei nuovi criteri di stima per le offerte di tutela rispetto a quelle del mercato libero, tra luglio e settembre si avrebbe il caso in cui sulla medesima Scheda la stima della spesa della maggior tutela sarebbe effettuata con l'algoritmo nuovo e poi comparata con la spesa annua delle offerte di mercato libero NON PLACET stimata in base all'algoritmo attualmente utilizzato, generando un evidente distorsione del confronto.

Con riferimento inoltre alla proposta dell'ARERA di prevedere che, a partire dall'1 luglio 2018, i venditori non debbano fornire al cliente finale la Scheda per le offerte non generalizzate escluse dalla pubblicazione nel Portale, si fa presente che l'ARERA non ha ancora completato la definizione del perimetro delle offerte che dovranno essere caricate a Portale, avendo rimandato la questione a successivo provvedimento. Tra le tipologie di offerte su cui l'ARERA si è riservata di effettuare ulteriori valutazioni rientrano tipologie particolarmente diffuse sul mercato, quali le offerte di *win back*, le offerte rivolte a clienti di uno specifico partner commerciale e le offerte rivolte ai *prosumer*. Per queste offerte non è quindi chiaro se a partire dall'1 luglio 2018 i venditori saranno tenuti o meno a fornire al cliente la Scheda. Si chiede quindi all'ARERA di fornire al più presto su tale aspetto indicazioni precise, che saranno in ogni caso indispensabili per il corretto popolamento delle offerte sul Portale a partire da settembre 2018.

Da ultimo, auspichiamo sia chiarito che resta ferma la validità delle Schede già predisposte e stampate per offerte con scadenza successiva a quella che



sarà stabilita da ARERA per l'entrata in vigore dei nuovi criteri di stima della spesa annua e dei nuovi modelli di Scheda.

Bologna, 8 giugno 2018